



Mercoledì 19/03/2025

Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Circolare n. 2/E del 14 marzo l'Agenzia delle Entrate illustra le modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori, introdotte nell'ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 87/2024.

Tra le novità in materia di imposta di registro il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell'imposta compete direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all'Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione.

In materia di trasferimento d'azienda, invece, viene espressamente ammessa, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote previste per il trasferimento a titolo oneroso dei singoli beni e diritti che la compongono, in luogo di un'aliquota unica.

Relativamente all'accesso alle banche dati del Catasto, al fine di incentivare l'utilizzo dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l'accesso in via diretta (fuori convenzione) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Inoltre, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati dall'Ufficio dall'Agenzia delle Entrate.

Infine, viene razionalizzata anche la disciplina relativa all'imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.

In particolare, per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell'atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24.

Inoltre:

- l'imposta bollo per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate si può assolvere anche mediante contrassegno telematico;
- è possibile presentare la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni anche in relazione all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>